II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

recante disposizioni applicative dell'articolo 20 paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

(95/204/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], modificata dalla direttiva 93/68/CEE [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE prevede due diverse procedure per l'attestato di conformità del prodotto ; che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che spetta alla Commissione determinare, previa consultazione del comitato permanente per la costruzione di cui all'articolo 19, quale delle procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 si applichi per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti ;

considerando che questa scelta tra le due procedure deve essere effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4 ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 dispone che, nei singoli casi, la Commissione è tenuta a scegliere « la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza », determinando se, ai fini dell'attestato di conformità, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, è sufficiente un sistema di controllo della produzione applicato dal fabbricante, o se, per motivi connessi con l'osservanza dei diversi criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, è necessario l'intervento di un organismo di certificazione riconosciuto ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la procedura così determinata sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche ; che pertanto è opportuno adottare la definizione di prodotti o gruppi di prodotti quale usata nei mandati e nelle specifiche tecniche ;

considerando che si deve tener conto del fatto che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 sono descritte nei particolari all'allegato 3 ; che pertanto è necessario definire esattamente i metodi di attuazione delle due procedure, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti in relazione all'allegato 3 in quanto l'allegato 3 dà la preferenza a taluni sistemi ;

considerando che le procedure specificate all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrispondono ai sistemi dell'allegato 3, punto 2), ii), possibilità 1 senza sorveglianza, possibilità 2 e 3, e che le procedure descritte all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrispondono ai sistemi dell'allegato 3, punto 2, i) e ii), possibilità 1 con sorveglianza ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

[1] GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.
[2] GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e i gruppi di prodotti menzionati nell'allegato 1 ricevono l'attestato di conformità in base ad una procedura la quale prevede che il fabbricante disponga sotto la sua unica responsabilità di un sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica a garanzia della conformità del prodotto alle pertinenti specifiche tecniche.

Articolo 2

I prodotti particolari menzionati nell'allegato 2 ricevono un attestato di conformità in base ad una procedura secondo la quale preveda, oltre ad un sistema di controllo della produzione gestito dal fabbricante, l'intervento di un organismo di certificazione riconosciuto nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedure per l'attestato di conformità di cui all'allegato 3 è indicata nei mandati per le norme.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO 1

— Prodotti in calcestruzzo prefabbricato non aventi funzione strutturale oppure aventi una funzione strutturale leggera (1) (in particolare : recinti, scatole di raccordo per la telecomunicazione, piccoli tombini scatolari ed elementi di rivestimento).

— Materiali per isolamento termico, classificati nelle classi A, B o C e per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo, nonché i materiali per isolamento termico classificati nelle classi D, E o F (2).

— Porte, finestre, cancelli, serramenti e relativi prodotti, ad eccezione delle porte e dei cancelli automatici, delle porte e finestre tagliafuoco e relativi accessori, tra cui i meccanismi di chiusura antipanico.

— Membrane per tutti gli usi previsti, eccetto quelli citati dall'allegato 2 (tra cui l'impermeabilizzazione, i manti impermeabilizzati e gli strati di bassa permeabilità al vapore acqueo).

(1) La funzione strutturale leggera si riferisce ad applicazioni che, in caso di cedimento, non devono causare il crollo dell'opera o di una sua parte, deformazioni inammissibili o danni alle persone.

(2) La reazione al fuoco è valutata con riferimento a ciascuna classe ed ai livelli stabiliti dalla decisione della Commissione 94/611/CE (GU n. L 241 del 16. 9. 1994), e in base alle condizioni definite nell'allegato 3.

ALLEGATO 2

— Prodotti in calcestruzzo prefabbricato aventi funzione strutturale (in particolare pannelli alveolari precompressi per pavimenti, pali e pilastri, piloni da fondazione, elementi della trave reticolare delle casseforme, pannelli ed elementi per pavimento di blocco per travi, elementi scanalati per pavimenti, elementi strutturali lineari, elementi per muri portanti, elementi per muri da sostegno, elementi di copertura, sili, scale, elementi di impalcato di ponte e grandi tombini scatolari).

— Materiali per isolamento termico la cui reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo e che sono classificati nelle classi di reazione al fuoco A, B o C [1].

— Porte e cancelli automatici e porte e finestre tagliafuoco e relativi accessori, tra cui i meccanismi di chiusura antipanico.

— Membrane che possono essere esposte al fuoco (feltri, sottocoperture e strati di bassa permeabilità al vapore acqueo).

---

[1] La reazione al fuoco è valutata con riferimento a ciascuna classe ed ai livelli stabiliti dalla decisione della Commissione 94/611/CE (GU n. L 241 del 16. 9. 1994), e in base alle condizioni definite nell'allegato 3.

ALLEGATO 3

GRUPPO DI PRODOTTI : **PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO** (1/1)

1. Sistemi di attestato di conformità

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (Reazione al fuoco)	Sistema di attestato di conformità
Tutti i prodotti per isolamento termico prodotti in fabbrica e formati in situ	Qualsiasi	A - B - C (1) A - B - C (2) D - E - F	1 (3) 3 (4) 4 (5)

(1) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo (In generale i materiali prodotti con materie prime combustibili).

(2) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo (In generale, i materiali prodotti con materie prime non combustibili).

(3) Sistema 1 : vedi CPD, allegato III, punto 2, i), senza prove di controllo di campioni.

(4) Sistema 3 : vedi CPD, allegato III, punto 2 ii), seconda possibilità.

(5) Sistema 4 : vedi CPD, allegato III, punto 2 ii), terza possibilità.

2. Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità

2.1. La specifica del sistema devrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (vedi il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3, paragrafo 2 della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

2.2. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel sistema 1 e nel sistema 3, per le prove del tipo iniziale del prodotto (richieste dal fabbricante nel caso del sistema 3) [vedi l'allegato III, punto 1, a) del CPD], i compiti dell'organismo riconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche :

— 21a : **caratteristiche delle euroclassi per la reazione al fuoco**, così come indicate nella decisione 94/611/CE della Commissione.

GRUPPO DI PRODOTTI : **PORTE, FINESTRE, SERRAMENTI, CANCELLI E RELATIVI ACCESSORI DA COSTRUZIONE (1/3)**

1. Sistemi di attestato di conformità

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Finestre e porte tagliafuoco e relativi accessori incorporati	Compartimentazione del fuoco	Qualsiasi	1 (1)

(1) Sistema 1 : vedi CPD, allegato III, punto 2, i), senza prove di controllo di campioni.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter esser applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (vedi il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

2.2. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel sistema 1 per le prove del tipo iniziale del prodotto [vedi. l'allegato III.1.a) del CPD], i compiti dell'organismo risconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche :

— 22b : **integrità E,**

— 22c : **isolamento I,**

— 22f : **fuga di fumo S,**

— 23a : **autochiusura C,**

— 23b : **capacità di rilascio** (solamente per i relativi accessori).

GRUPPO DI PRODOTTI : **PORTE, FINESTRE, SERRAMENTI, CANCELLI E RELATIVI ACCESSORI DI COSTRUZIONE (2/3)**

1. **Sistemi di attestato di conformità**

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto		Sistema di attestato di conformità
Porte e cancelli automatici	Qualsiasi		1 (1)

(1) Sistema 1 : vedi CPD, allegato III, punto 2, i), senza prove di controllo di campioni.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (vedi il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

2.2. Per quanto riguarda le prove del tipo iniziale del prodotto [vedi l'allegato III, punto 1, a) del CPD], i compiti dell'organismo riconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche :

— 23a : **chiusura automatica C.**

GRUPPO DI PRODOTTI : **PORTE, FINESTRE, SERRAMENTI, CANCELLI E RELATIVI ACCESSORI DI COSTRUZIONE (3/3)**

1. **Sistemi di attestato di conformità**

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto		Sistema di attestato di conformità
Qualsiasi altro tipo di porte e finestre	Qualsiasi		3 (1)

(1) Sistema 3 : vedi CPD, allegato III, punto 2, ii), seconda possibilità.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (vedi il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

2.2. Per quanto riguarda le prove del tipo iniziale del prodotto, richieste dal fabbricante [vedi l'allegato III, punto 1, a) del CPD], i compiti dell'organismo riconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche :

— 33a : **impermeabilità,**

— 34f : **tasso di rilascio di sostanze pericolose** (solo per l'impatto all'interno degli edifici)

— 43g : **resistenza al carico di vento,**

— 51b : **indice di isolamento acustico diretto** (da impiegare solo dove si richiedano prestazioni acustiche),

— 61a : **resitenza termica,**

— 61b : **permeabilità all'aria.**

GRUPPO DI PRODOTTI : MEMBRANE (1/5)

1. **Sistemi di attestato di conformità**

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Coperture di impermeabilizzazione	Negli strati a livello di terra per l'impermeabilizzazione delle abitazioni e dello scantinato		3 (1)

(1) Sistema 3 : vedi CPD, allegato III, punto 2, ii), seconda possibilità.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (vedi il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

2.2. Per quanto riguarda le prove del tipo iniziale del prodotto, richieste dal fabbricante [vedi l'allegato III, punto 1, a) del CPD], i compiti dell'organismo riconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche :

— 33a : **impermeabilità.**

GRUPPO DI PRODOTTI : MEMBRANE (2/5)

1. **Sistemi di attestato di conformità**

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Strati impermeabili	Muratura		3 (1)

(1) Sistema 3 : vedi CPD, allegato III, punto 2, ii), seconda possibilità.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione [cfr. il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi]. In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

2.2. Per quanto riguarda le prove del tipo iniziale del prodotto, richieste dal fabbricante [vedi l'allegato III punto 1, a) del CPD], i compiti dell'organismo riconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche :

— 33a : **impermeabilità.**

GRUPPO DI PRODOTTI : **MEMBRANE (3/5)**

1. **Sistemi di attestato di conformità**

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CERN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (Reazione al fuoco)	Sistema di attestato di conformità
Feltri dei tetti	Applicazioni che possono essere esposte al fuoco	A - B - C D - E	1 (1) 2+ (2)
	Altri usi		3 (3)

(1) Sistema 1 : vedi CPD, allegato III, punto 2, i), senza prove di controllo di campioni.

(2) Sistema 2+ : vedi CPD, allegato III, punto 2, ii), prima possibilità, compresa la certificazione del controllo della produzione della fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base alla sua sorveglianza, valutazione e stima permanenti.

(3) Sistema 3 : vedi CPD, allegato III, punto 2 ii), seconda possibilità.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione [cfr. il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi]. In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

2.2. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel sistema 1, per le prove del tipo iniziale del prodotto [cfr. l'allegato III punto 1, a) del CPD], i compiti dell'organismo risconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche :

— 21a : **Caratteristiche delle euroclassi per la reazione al fuoco**, così come indicate nella decisione 94/611/CE della Commissione.

2.3. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel sistema 3, per le prove del tipo iniziale del prodotto, richieste dal fabbricante [vedi l'allegato III, punto 1, a) del CPD], i compiti dell'organismo riconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche :

— 33a : **impermeabilità.**

GRUPPO DI PRODOTTI : **MEMBRANE (4/5)**

1. **Sistemi di attestato di conformità**

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Coperture di tetti	Nei tetti		2+ (1)

(1) Sistema 2+ : vedi CPD, allegato III, punto 2, ii), prima possibilità, compresa la certificazione del controllo della produzione della fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base alla sua sorveglianza, valutazione e stima permanenti.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione [cfr. il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi]. In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI: **MEMBRANE (5/5)**

1. **Sistemi di attestato di conformità**

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (reazione al fuoco)	Sistema di attestazione di conformità
Strati di bassa permeabilità al vapore acqueo	Applicazioni che possono essere esposte al fuoco	A - B - C D - E	1 (1) 2+ (2)
	Altri usi		3 (3)

(1) Sistema 1: vedi CPD, allegato III, punto 2, i), senza prove di controllo di campioni.

(2) Sistema 2+: vedi CPD, allegato III, punto 2, ii), prima possibilità, compresa la certificazione del controllo della produzione della fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base alla sua sorveglianza, valutazione e stima permanenti.

(3) Sistema 3: vedi CPD, allegato III, punto 2, ii), seconda possibilità.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione [cfr. il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi]. In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

2.2. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel sistema 1, per le prove del tipo iniziale del prodotto, richieste dal fabbricante [cfr. l'allegato III punto 1, a) del CPD], i compiti dell'organismo riconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche:

— 21a: **Caratteristiche delle euroclassi per la reazione al fuoco**, così come indicate nella decisione 94/611/CE della Commissione.

2.3. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel sistema 3, per le prove del tipo iniziale del prodotto, richieste dal fabbricante [vedi l'allegato III, punto 1, a) del CPD], i compiti dell'organismo riconosciuto si limitano alle seguenti caratteristiche:

— 33b: **permeabilità al vapore acqueo.**

GRUPPO DI PRODOTTI: **PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO NORMALE, LEGGERO, CELLULARE SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE (1/2)**

1. **Sistemi di attestato di conformità**

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Prodotti in calcestruzzo prefabbricato	Funzione strutturale		2+ (1)

(1) Sistema 2+: vedi CPD, allegato III, punto 2, ii), prima possibilità, compresa la certificazione del controllo della produzione della fabbrica da parte di un organismo riconosciuto.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione [cfr. il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi]. In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI : **PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO NORMALE, LEGGERO, CELLULARE SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE (2/2)**

1. **Sistemi di attestato di conformità**

1.1. Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Prodotti in calcestruzzo prefabbricato	Funzione non strutturale o funzione strutturale leggera		4 (1)

(1) Sistema 4 : vedi CPD, allegato III, punto 2, ii), terza possibilità.

2. **Condizioni che il CEN deve applicare per specificare il sistema di attestato di conformità**

2.1. La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione [cfr. il caso « non è determinata alcuna reazione », ai sensi dell'articolo 2.1 del CPD e, quando si applicano le classi definite dall'articolo 3.2, della clausola 1.2.3 dei documenti se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.